



IL CCNL per i dipendenti dello sport

Principali istituti contrattuali e novità introdotte

Il CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit

Dalla banca dati INPS- risulta che il CCNL viene applicato da circa 7.000 imprese, per un totale di forza occupazionale pari a quasi 40.000 lavoratori.

Elementi del CCNL di sicuro interesse per il mondo sportivo sono:

- a) La FLESSIBILITÀ con riferimento ad un orario plurisettimanale, con la stagionalità, con la possibilità di accordi in materia lavoro supplementare anche per i lavoratori a tempo parziale;
- b) L' APPRENDISTATO anche in riferimento alle indicazioni della riforma;
- c) IL WELFARE CONTRATTUALE con il fondo EST e il fondo FON.TE;

Da non dimenticare che, i lavoratori del settore sportivo sono coperti dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) dell'INPS, uno strumento di sostegno **al reddito** dei lavoratori **in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa.**

I DATI DELL'INPS

Regione di lavoro	Dati riferiti al biennio precedente la stipula del CCNL		Dati dopo la stipula del CCNL		
	2014	2015	2019	2020	2021
Piemonte	2.082	2.738	3.392	3.044	3.129
Val d'Aosta	125	121	131	124	116
Lombardia	5.731	6.786	8.494	7.627	7.731
Liguria	890	1.138	1.370	1.304	1.403
Trentino Alto Adige	910	976	1.311	1.100	1.170
Veneto	2.457	2.642	3.548	3.378	3.546
Friuli Venezia Giulia	494	554	1.093	955	953
Emilia Romagna	3.034	3.833	5.153	4.736	4.957
Toscana	3.136	3.644	4.677	4.382	4.289
Umbria	479	615	628	546	598
Marche	672	688	897	858	1.015
Lazio	3.141	3.719	4.093	4.103	4.093
Abruzzo	543	725	568	478	533
Molise	39	36	36	38	61
Campania	1.586	1.924	2.079	1.925	1.943
Puglia	1.127	1.181	1.096	984	1.036
Basilicata	163	182	197	164	150
Calabria	380	396	403	387	373
Sicilia	1.364	1.628	1.504	1.383	1.769
Sardegna	401	464	528	433	537
Totale Italia	28.754	33.990	41.198	37.949	39.402
* I dati relativi al 2021 sono da considerarsi provvisori					

Di seguito i dati INPS sul numero delle entità che hanno applicato il CCNL nell'ultimo triennio:

Regione di contribuzione dell'azienda	2019	2020	2021
Piemonte	704	704	716
Val d'Aosta	22	23	26
Lombardia	1.621	1.558	1.550
Liguria	245	245	252
Trentino Alto Adige	195	173	176
Veneto	672	651	648
Friuli Venezia Giulia	167	164	168
Emilia Romagna	820	794	780
Toscana	572	548	563
Umbria	112	109	119
Marche	184	188	188
Lazio	816	815	852
Abruzzo	151	139	150
Molise	14	13	14
Campania	463	478	468
Puglia	323	309	329
Basilicata	48	47	49
Calabria	105	100	96
Sicilia	402	388	389
Sardegna	161	150	166
Totale Italia	7.797	7.596	7.699
<i>* I dati relativi al 2021 sono da considerarsi provvisori</i>			

IL CONTRATTO VIGENTE

- CCNL Sport settore profit e no profit siglato il 22/12/2015
- *Parti stipulanti:*
 - *Confederazione dello Sport - Confcommercio Imprese per l'Italia*
 - SLC-CGIL; FISASCAT-CISL; UILCOM- UIL;
- *Decorrenza: 22 dicembre 2015 scadenza 31 dicembre 2023*
- *L'accordo in oggetto è un contratto molto moderno che introduce elementi particolarmente utili, quali la flessibilità e la stagionalità, e che concede a datori di lavoro e lavoratori strumenti utili a coniugare esigenze economiche e produttività, mantenendo le condizioni contrattuali già esistenti ai lavoratori in forza.*

IL CONTRATTO VIGENTE

- CCNL Sport settore profit e no profit siglato il 22/12/2015
- *Parti stipulanti:*
 - *Confederazione dello Sport - Confcommercio Imprese per l'Italia*
 - SLC-CGIL; FISASCAT-CISL; UILCOM- UIL;
- *Decorrenza: 22 dicembre 2015 scadenza 31 dicembre 2023*
- *L'accordo in oggetto è un contratto molto moderno che introduce elementi particolarmente utili, quali la flessibilità e la stagionalità, e che concede a datori di lavoro e lavoratori strumenti utili a coniugare esigenze economiche e produttività, mantenendo le condizioni contrattuali già esistenti ai lavoratori in forza.*

SFERA DI APPLICAZIONE DEL CCNL

- **Centri o siti sportivi polivalenti:** strutture complesse che comprendono più impianti di varia tipologia
- **Palestre e scuole in genere:** indirizzate all'insegnamento di discipline sportive
- **Centri o siti fitness:** strutture articolate, finalizzate prevalentemente al mantenimento del benessere psico-fisico della persona.
- **Centri o siti benessere:** strutture che si distinguono dai centri fitness in quanto l'offerta delle attività di tipo motorio è decisamente ridotta e comunque non prevalente rispetto ai servizi di cura alla persona;
- **Centri o siti natatori/piscine:** strutture per lo svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche o sportive;
- Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del tennis, del paddle e dello squash;
- Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf, del minigolf e del footgolf;
- Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del calcio, del calcetto, del rugby e del baseball;

- Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva della pallavolo, del basket, della pallamano, del beach volley e del beach tennis;
- Maneggi, centri o siti ippici, dove, oltre alle tradizionali attività, si svolgano ponytrekking, attività turistica e ippoterapia;
- Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva dell'atletica leggera;
- Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del pattinaggio, sia a rotelle che su ghiaccio e dell' hockey sia su ghiaccio che su prato;
- Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del bowling e delle bocce;
- Sferisteri;
- Campi o siti per il gioco del pallone elastico e della palla tamburello;
- Laghetti o aree per lo svolgimento della disciplina della pesca sportiva;
- Strutture o siti per tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno;
- Centri o siti finalizzati all'attività di orienteering, trekking, arrampicata e mountain byke;
- Centri o siti per canottaggio, canoa, kayak: svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali, navigli e piscine;
- Centri o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del biliardo sportivo, del biliardino e del tennis da tavolo;
- Centri o aree per lo svolgimento delle attività di volo;

- Centri o aree per lo svolgimento della disciplina degli sport nautici;
- Centri o aree per lo svolgimento di sport ciclici (atletica, nuoto, canottaggio, canoa, ciclismo...), di sport di forza veloce (sollevamento pesi, lanci e salti nell'atletica, salto con gli sci, ecc.), di sport coordinativi complessi (ginnastica artistica e ritmica, tuffi, tiro a volo, nuoto sincronizzato..., di sport da combattimento (pugilato, lotta, scherma, judo....), di giochi sportivi (calcio, basket, volley, pallanuoto), di discipline multiple (triathlon, pentathlon, decathlon.....) e conseguente o eventuale gestione di allievi o atleti non regolati dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91, modificata dalla Legge 586/1996.
- Autodromi o aree per lo svolgimento di sport motoristici in genere;
- Organismi e/o Enti associativi sportivi riconosciuti dal CONI

TRATTAMENTO ECONOMICO

- Artt. da 116 a 123 del CCNL

Normale retribuzione suddivisa su 13 mensilità

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci

a) retribuzione nazionale conglobata (paga base + contingenza)

b) elemento distinto della retribuzione giornaliero (legato alla presenza effettiva giornaliera) di importo pari a € 4,00 per Quadri e 1° Liv. - € 3,50 per i Livelli dal 2° al 4° - € 3,00 per i livelli dal 5° al 7°

TABELLE RETRIBUTIVE PAGA BASE CONGLOBATA ed EDR

LIVELLI	dal 01/10/22
Quadri	1855,93
I	1768,08
II	1609,04
III	1450,36
IV	1329,82
V	1253,18
VI	1181,94
VII	1089,43

Livelli	Valore E.d.r. giornaliero
Quadri	4
1°	4
2°	3,5
3°	3,5
4°	3,5
5°	3
6°	3
7°	3

ORARIO DI LAVORO – Particolari flessibilità

Orario settimanale : 40 ore distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi. Addetti a mansioni discontinue: 45 ore. La durata media dell'orario di lavoro, calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi ovvero a 12 mesi per esigenze organizzative (individuate dall'art. 66 del CCNL), non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

Orario plurisettimanale: Limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Eventuali variazioni sul programma di flessibilità dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni. Fatte salve le contrattazioni aziendali di secondo livello (limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16/24 settimane). Oltre le 16 settimane sono riconosciuti ulteriori permessi retribuiti annuali, nella misura di 20/50 minuti per ogni settimana di superamento dell'orario normale di lavoro.

Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni: Potrà essere richiesto al lavoratore lavoro straordinario nel limite di 250 ore annue. Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale mensile.

Percentuale di maggiorazione : a) straordinario: **15%** dalla 41^a alla 48^a ora settimanale; **20%** oltre la 48^a ora settimanale; **30%** festivo; **50%** notturno (10% nei normali turni di lavoro). Definizione lavoro notturno: il lavoro svolto dalle 23 alle 6.

Retribuzione prestazioni festive: Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi sono compensate come lavoro straordinario festivo.

Riposo settimanale: Ai lavoratori che godono del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica spetta un'indennità in cifra fissa pari al 10% della quota oraria di minimo e contingenza per ogni ora di lavoro effettivamente prestato nella domenica. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Riposo giornaliero: 11 ore di riposo consecutivo nelle 24 ore (fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità ovvero nelle ipotesi di deroga concordate al secondo livello di contrattazione o in assenza in quelle espressamente previste nell'art. 65 del CCNL, comunque con un minimo di 9 ore).

LAVORO SUPPLEMENTARE

Il lavoro supplementare è ammesso fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno e compensato con una maggiorazione del 20% (diurno), 27,50% (festivo), 30% (notturno).

Ulteriori clausole flessibili ed elastiche

Le ore di lavoro ordinarie, in applicazione di clausole flessibili, sono retribuite con una maggiorazione dell'1,50%. In alternativa le parti possono concordare un'indennità annuale pari ad almeno € 120, da corrispondere in quote mensili. Nei contratti di tipo verticale e misto, è possibile concordare clausole elastiche entro il limite del 30% della prestazione lavorativa concordata. Per le ore di lavoro che, a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche, determinino un incremento definitivo della quantità della prestazione, spetta una maggiorazione non inferiore all'11,5% (10% + 1,50%). In alternativa alla maggiorazione dell'1,50%, può essere concordata un'indennità annuale, come sopra.

NORME IN VIGORE FINO al 31/12/2023

Art. 16 - Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno

Le Parti , per le aziende che non esercitano attività puramente stagionale e dunque non rientranti nell'ambito di applicazione del successivo art. 18, a mente della delega di cui all'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, al fine di gestire i picchi dell'attività lavorativa che coinvolgono tutte le imprese e gli enti, anche di carattere associativo, che operano negli impianti sportivi elencati nella sfera di applicazione del presente c.c.n.l., che nei seguenti casi di intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:

- *periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;*
- *periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;*
- *periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;*
- *periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività;*

trova applicazione la specifica disciplina normativa sopra richiamata di cui al D.Lgs. n. 81/2015, con le deroghe ivi previste in termini di durata del rapporto (art. 19, co. 2), del limite di contingentamento dei contratti (art. 23, co. 2, lett. c), degli intervalli temporali previsti (art. 21, co. 2), delle causali per proroghe e rinnovi (art. 21, co. 01).

Art. 18 - Stagionalità (definizione attività stagionale)

Fatto salvo quanto previsto all'art. 16, in relazione alla particolarità del settore sportivo inteso in tutte le sue più ampie articolazioni, le parti riconoscono che il concetto di "attività stagionale" – anch'esso presente in tale ambito – si è nel tempo modificato ed ampliato estendendosi ad una stagionalità fortemente condizionata non solo da esigenze di variazioni climatiche e cicliche ma soprattutto connesse all'organizzazione di eventi, manifestazioni, gare sempre più orientate anche ad interagire con i calendari agonistici delle varie discipline sportive. In tale contesto si vuole altresì dare risposte certe ad una domanda dell'utenza amatoriale e del consumatore finale indirizzata a contemperare le particolari esigenze dei calendari scolastici in funzione dell'utilizzo stagionale degli impianti.

Di conseguenza, per meglio regolamentare le intensificazioni lavorative derivanti da tali istanze, le parti, esercitando la delega di cui all'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, riconoscono e intendono regolamentare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, che la caratteristica della "stagionalità" è riconducibile a tutte le imprese degli impianti sportivi elencate nella sfera di applicazione del presente CCNL che nel corso dell'anno di riferimento interrompano la loro attività complessiva per un periodo non inferiore ad almeno 60 giornate.

Per le assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo trova applicazione la specifica disciplina della stagionalità contenuta nel sopra richiamato D.Lgs. n. 81/2015, con le deroghe ivi previste in termini di durata del rapporto (art. 19, co. 2), del limite di contingentamento dei contratti (art. 23, co. 2, lett. c), degli intervalli temporali previsti tra contratti stagionali (art. 21, co. 2), delle causali per proroghe e rinnovi (art. 21, co. 01).

APPRENDISTATO

L'apprendistato è ammesso per figure con livello di destinazione dal 2° al 6° nei limiti di età previsti

L'Osservatorio Nazionale rilascia un parere di conformità per:

- Operatori Sportivi
- Operatori complementari dello Sport – Classificazione estesa per le qualifiche degli operatori con formazione on job e FAD

INQUADRAMENTO

- - Primo periodo, due livelli sotto quello di destinazione finale;
- - secondo periodo, un livello sotto quello di destinazione finale;
- - terzo periodo, stesso livello di destinazione finale.
- Gli apprendisti assunti per il conseguimento del 6° livello, sono inquadrati per i primi 12 mesi nel 7° livello e per i successivi nel 6°.
- Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% degli apprendisti il cui contratto sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. La limitazione non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere fino a cinque contratti di apprendistato.
- Dovrà essere inviata comunicazione dell'attivazione dei contratti di apprendistato all'Osservatorio costituito tra le Parti stipulanti il presente CCNL.

FONDO EST – Assistenza Sanitaria Integrativa

E' stato individuato quale fondo di assistenza sanitaria il Fondo EST, cui le parti chiederanno di aderire dal 1° luglio 2016 a parità di contribuzione

Le parti, concordando di prevedere, a far data dal 1 luglio 2016, una forma di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST) a parità di contribuzione. La contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro a carico del lavoratore.

l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.

FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONTE

Le parti stipulanti convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9 aprile 1998, Fondo pensione per i dipendenti del terziario, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti degli impianti sportivi.

L'iscrizione al Fondo dei lavoratori avverrà nel rispetto della normativa vigente e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il CCNL per i dipendenti degli impianti sportivi.

RETRIBUZIONE COMPARATA TRA LAVORO DIPENDENTE, CO.CO.CO. E LAVORO AUTONOMO (IPOTIZZANDO STESSO COMPENSO LORDO)

NUOVI ASSUNTI dal 1° Luglio	P.Time 24h 2° Liv	CoCoCO 24h * 11 mesi	P.Time 24h 4° Liv	CoCoCO 24h * 11 mesi
Dati retributivi MESE				
Retribuzione lorda mese	965,42	965,42	737,89	737,89
Contributi INPS mese a carico lavoratore	88,72	21,29	67,81	11,81
Imposta Irpef mese	€ 57,03	€ -	€ 9,50	€ -
Retrib.ne netta mens. (Riparto tot. 11m)	€ 819,68		€ 660,58	
Dati retributivi ANNO				
Retribuzione lorda anno	€ 12.550,51	€ 10.619,66	€ 9.592,60	€ 8.116,81
Contributi INPS anno a carico lavoratore	€ 1.153,39	€ 234,15	€ 881,56	€ 129,87
Imponibile Irpef	€ 11.397,12	€ -	€ 8.711,04	€ -
Imposta irpef	€ 741,34	€ -	€ 123,54	€ -
Retribuzione netta anno	€ 10.655,78	€ 10.385,51	€ 8.587,50	€ 7.986,94
Dati costo ANNO				
Retribuzione lorda annua	€ 12.550,51	€ 10.619,66	€ 9.592,60	€ 8.116,81
T.F.R.	€ 929,67	-	€ 710,56	-
Contributi INPS/INAIL (al netto quota dip.)	€ 3.637,14	€ 468,31	€ 2.779,93	€ 259,73
Incidenza IRAP (pres. Tot.retr. <85000€)	€ 533,40	-	€ 407,69	-
Costo presunto annuo	€ 17.650,71	€ 11.087,97	€ 13.490,78	€ 8.376,55
ore presunte lavorabili	1128	1128	1128	1128
costo presunto orario	€ 15,65	€ 9,83	€ 11,96	€ 7,43

La tabella non tiene conto:

Quota Assistenza Integrativa Fondo Est di euro 12 mensili di cui 10 a carico del datore di lavoro e 2 a carico del lavoratore a partire dal 1 luglio 2016

Quota annua Ente Bilaterale di euro 8 di cui 5 a carico del datore di lavoro e 3 euro a carico del lavoratore a partire dal 1 gennaio 2017

EDR elemento retributivo legato alla presenza giornaliera da euro 4 a euro 3 a seconda del livello